

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2428

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CUSUMANO, LENOCI, CINGARI

*Presentata il 17 aprile 1970*

Modifica dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21,  
concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia  
colpite dai terremoti del 1967 e del 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 5 febbraio 1970, n. 21, ha recato modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

In particolare l'articolo 3 della citata legge ha sostituito l'articolo 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, il quale al penultimo comma prevedeva che « il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributi sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale e sulla base di mandati nominativi ».

La predetta disposizione è stata mantenuta e riprodotta in forma sostanzialmente identica nella legge n. 21 con la sola aggiunta, dopo le parole « ispettorato generale » dell'indicazione « per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ».

Senonché già il testo del disegno di legge esaminato dalla Camera (n. 1689) conteneva, per mero errore materiale, nel comma in argomento, la proposizione articolata « al » in luogo della proposizione « dal » innanzi al sostantivo « ispettorato ».

L'errore in parola è passato inosservato, ed è rimasto nel testo approvato dal Senato (n. 1058), sicché la legge entrata in vigore recita: « il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate all'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi ».

È evidente che così formulata la suddetta norma non ha un significato logico e, soprattutto, blocca il meccanismo di erogazione dei contributi, con le gravissime conseguenze che è facile intuire. Occorre pertanto riparare con la massima urgenza la svista che è stata sopra illustrata, approvando il testo corretto dalla ripetuta disposizione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il penultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi ».